



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CARTELLI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI: 5 EURO DI TASSA, 500 EURO DI SANZIONE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 8 OTTOBRE 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

### CONSIDERATO CHE

- ci è pervenuta copia di un verbale elevato dalla Città ad un cittadino titolare di una agenzia immobiliare, relativo all'affissione di numero 1 (uno) cartello sulla facciata di un immobile, recante i contatti dell'agenzia e la scritta "VENDUTO", per indicare che un alloggio precedentemente in vendita nell'immobile in questione era stato venduto;
- secondo il verbale, l'affissione di tale cartello avrebbe richiesto il pagamento alla Città di un diritto di affissione di importo pari a Euro 5,64, pagamento che non era stato effettuato;
- dunque, avendo la Polizia Municipale rilevato l'infrazione e provveduto alla rimozione del cartello abusivo, la Città ha successivamente elevato per questa singola infrazione tre diversi verbali e richiesto al cittadino il pagamento complessivo di Euro 514,22, così determinati: Euro 5,64 di tassa non corrisposta, Euro 0,14 per interessi di mora sulla tassa non corrisposta, Euro 50,00 di sanzione minima per l'omessa dichiarazione al Comune dell'apposizione del cartello, Euro 22,45 di spese postali e diritti di notifica, Euro 15,99 di spese sostenute dal Comune per la rimozione del cartello, Euro 420,00 di sanzione generale per l'affissione illegittima in violazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 507/1993;
- il cittadino, pur svolgendo il mestiere di agente immobiliare da tempo, si dichiarava completamente all'oscuro dell'esistenza di questo balzello;
- l'articolo 17 del D.Lgs. 507/1993, esplicitamente citato come fonte normativa della contravvenzione, al punto b) del comma 1 stabilisce che sono esenti dal pagamento dell'imposta gli avvisi al pubblico "riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato", che tale esenzione è ripresa tale e quale anche all'articolo 21 comma 1 punto e) del Regolamento Comunale n. 335, e che per questo motivo le agenzie immobiliari non hanno mai pagato tasse sull'affissione dei normali cartelli di compravendita o affitto sugli immobili, né si aspettano di doverle pagare.

## INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) per quale motivo, secondo l'Amministrazione, l'affissione di un cartello "VENDUTO" sull'immobile oggetto di compravendita non ricada nell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 1, punto b) del D.Lgs. 507/1993 e ripresa dal Regolamento Comunale n. 335;
- 2) quanti siano i verbali relativi al mancato pagamento della tassa in questione su cartelli delle agenzie immobiliari elevati negli ultimi cinque anni, anno per anno;
- 3) se i verbali elevati negli ultimi mesi derivino da una specifica indicazione dell'Amministrazione di procedere a un controllo sistematico della regolarità di questi cartelli, e/o da una nuova interpretazione dell'esenzione di cui sopra, e se in tal caso l'Amministrazione abbia provveduto a informare in merito gli operatori e le associazioni di categoria e come;
- 4) come siano stati determinati gli importi delle spese postali e diritti di notifica e delle spese per la rimozione del cartello;
- 5) se, ad ogni modo, l'Amministrazione ritenga congruo l'ammontare della sanzione a fronte di quello della tassa, e se ritenga opportuno affrontare un eventuale problema di abusivismo nell'affissione dei cartelli "VENDUTO" delle agenzie immobiliari cominciando a inviare verbali da 500 Euro per ciascun cartello, o se non ritenga più ragionevole assicurarsi prima che gli operatori del settore siano edotti su tale obbligo e allineati alla Città nell'interpretazione della legge.

F.to: Vittorio Bertola  
Chiara Appendino